



Fondazione "Città Solidale" Onlus

QUANDO AVETE RACCOLTO LE PROVE FATE SUBITO LA PROCEDURA DI AMMONIMENTO, CHE È PIÙ RAPIDA DI UNA DENUNCIA!

Sappiate che allo scopo di prevenire la consumazione del reato di atti persecutori, l'art. 8 della l. n. 38/2009 ha previsto anche che la persona offesa possa ricorrere alternativamente, prima di proporre eventuale querela, ad una "procedura di ammonimento", che mira a far desistere lo stalker dalle attività persecutorie attraverso un invito allo stesso rivolto, attraverso le autorità di pubblica sicurezza. Avanzate dunque la richiesta al questore di ammonimento (avvertimento verbale) nei confronti dell'autore delle condotte persecutorie. Il vantaggio dell'ammonimento è che laddove il soggetto non ottempererà all'invito formulato dall'autorità e insisterà nel perpetrare le proprie condotte persecutorie, avrà un notevole AUMENTO DELLA PENA procedibile poi d'ufficio.

Un esempio del modulo di ammonimento

AL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI _____ La sottoscritta _____, nata il __ / __ / ____ a _____, residente a _____ in _____ tel. _____ e-mail _____ non avendo ancora sporto querela per i fatti di seguito narrati _____ _____ _____ _____
CHIEDE
che la S.V. proceda alla completa identificazione ed all'ammonimento nei confronti del/della Sig./Sig.ra _____, il/la quale, con le proprie reiterate condotte di stalking qui allegate, ha costretto la sottoscritta a modificare radicalmente le proprie consuete abitudini di vita, ingenerando il fondato timore per l'incolumità personale e causando, per tali motivi, un perdurante e grave stato di ansia e di paura. La sottoscritta, si riserva inoltre la facoltà di sporgere querela nei confronti del/della Sig./Sig.ra _____, nei previsti termini di legge. Luogo e data _____ La Richiedente _____ (si allega la documentazione informatica)

NOTA: Per quanto concerne la decorrenza del termine per la proposizione della querela, il termine non scadrà prima di sei mesi dopo l'ultimo della serie di atti che integrano la condotta.

In questa fase occorre continuare a raccogliere delle prove ma al contempo essere maggiormente attenti alla propria sicurezza. Lo stalker potrebbe diventare più maniacale. Evitare ogni situazione di pericolo, come spostarsi in luoghi solitari soprattutto di notte.

Ogni atto di stalking deve essere documentabile. Attendere 20/30 giorni dall'ammonimento e se le molestie continuano documentarle nuovamente al questore affinché il delitto di stalking sia perseguito d'ufficio. Se lo stalker si presenta davanti a casa, non farsi vedere e chiamare subito i carabinieri informandoli della procedura di ammonimento in atto. Se lo stalker viene fermato dai carabinieri in questa circostanza sarà perseguito d'ufficio.

A questo punto siamo giunti alla fase nella quale attiveremo tutte le procedure possibili per fare muro contro lo stalker:



Fondazione "Città Solidale" Onlus

- cambiamo il telefono ed il numero di cellulare (ATTENZIONE: il telefono nel quale abbiamo ricevuto le molestie non va gettato ma conservato con cura come prova richiedibile dal giudice. Meglio prendere un nuovo telefono per non inquinare le prove e sovrascrivere i dati);
- mettiamo in massima sicurezza i nostri social network tramite le apposite guide che si trovano su internet;
- segnaliamo lo stalking ricevuto a tutte le figure che possono "aiutarci". Se sei una studentessa, ad esempio, avvisa le autorità universitarie, come ad esempio un professore, il preside di facoltà. Se lavori in una società fallo sapere al tuo datore di lavoro.

UNO SCREENSHOT NON HA VALORE LEGALE

Molte persone credono che per copiare una pagina web sia sufficiente fare una stampa della pagina o di un commento sui social per acquisire una prova con valore legale, da allegare, ad esempio, ad una denuncia. Procedere in questo modo, al contrario, non ha alcun valore legale poichè non è possibile garantire l'origine del documento e la controparte può disconoscerne la validità sulla base del principio di cui all'art. 2712 cod. civ. Nel caso ad esempio di una diffamazione su Facebook, senza i requisiti necessari che vi offre una copia autentica, il CTU (consulente tecnico di ufficio) incaricato dal giudice di accertare la titolarità dell'account Facebook autore della diffamazione, dal quale sono stati diramati in rete i messaggi a contenuto diffamatorio, nonché di verificare l'integrità/autenticità delle copie di pagine Facebook da voi stampate, allegate alla denuncia, evidenzerebbe che le copie stampate di pagine internet, allegate alla querela sporta dalla parte offesa, non offrono da sole garanzie certe, né sull'autenticità e integrità dei messaggi, né sulla loro data, né sulla loro provenienza da un eventuale sito effettivamente intestato all'imputato o assegnatogli ad utilizzo con account registrato e ciò in considerazione del fatto che qualsiasi copia cartacea che riproduca una pagina Facebook, se recuperata senza il rispetto delle procedure standard che ne garantiscono la corretta acquisizione, potrebbe come afferma la Corte di Cassazione - essendo una copia non ufficiale - anche costituire, il risultato di operazioni di adattamento o rielaborazione di pagine effettivamente esistenti, ma di contenuto differente.

La pagina web può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico quale "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", contenuta nell'art. 1 lett. p) del D. Lgs 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (in sigla CAD) e, come tale, può essere duplicata in formato digitale. Ciò che appare sullo schermo del nostro computer quando accediamo ad un sito internet non è altro che la replica, scaricata nella memoria di lavoro del nostro PC, delle informazioni presenti sul sito che stiamo visitando. Si tratta, pertanto, della «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» o, in altri termini, di un documento informatico. La pagina web (così come i messaggi di posta elettronica non muniti di firma elettronica o i messaggi di testo SMS) è dunque un documento che può essere introdotto nel giudizio come prova, con valore probatorio, anche se non sottoscritto. Ma come si fa a copiare una pagina web?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2912/04, ha chiarito che, ai fini probatori, non basta tuttavia produrre la mera stampa della pagina web (salvare la pagina html o dinamica), bensì è necessario depositarne copia autenticata da soggetti abilitati come notai, avvocati e consulenti tecnici forensi con firma digitale e marcatura temporale.

Più recentemente sempre la stessa corte ha affermato che va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di "pagina web" su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Spanò).

La mancanza di sottoscrizione elettronica, infatti, rende instabile sia la validazione dei dati, che potrebbero essere modificati in ogni tempo, che la provenienza del documento che li contiene,



Fondazione "Città Solidale" Onlus

caratteristiche entrambe che, con diversi gradi di certezza, vengono invece attestate dalla apposizione di una firma elettronica con marcatura temporale.

PER QUALI SCOPI VIENE UTILIZZATA UNA COPIA AUTENTICA

A scopo puramente esemplificativo la copia autentica di una pagina web o copia conforme con valore legale di una pagina web viene solitamente utilizzata per:

- diffamazione, calunnia, stalking e minacce su internet come documento per la cristallizzazione delle prove da presentare nella denuncia;
- raccolta informazioni presenti su pagine web e social network;
- uso illecito di marchi e concorrenza sleale;
- violazione del diritto d'autore.

SEGUE...